

SP130 - CONFINDUSTRIA PALERMO-PALERMO CITY SITGHTSEEING/AMAT PALERMO

Provvedimento n. 23368

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14 ;

VISTA la legge della Regione Sicilia n. 19 del 22 dicembre 2005;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTE la propria richiesta di informazioni alla società AMAT Palermo S.p.A., inviata in data 24 novembre 2011 e le informazioni trasmesse in risposta da AMAT Palermo S.p.A., pervenute in data 13 dicembre 2011;

CONSIDERATO che AMAT Palermo S.p.A., in virtù del contratto di servizio stipulato tra Comune di Palermo e AMAT Palermo S.p.A., è affidatario del servizio di trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di Palermo;

RITENUTO, pertanto, che la società AMAT Palermo S.p.A., è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intenda svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza ;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, emerge che AMAT Palermo S.p.A. avrebbe violato le previsioni di cui all'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, in quanto dall'ottobre 2008 ha iniziato ad operare nel mercato del servizio di trasporto turistico di linea tramite *pullman* gran turismo nella città di Palermo, direttamente e autonomamente, in seguito alla dismissione della partecipazione del 51% - detenuta da AMAT Palermo S.p.A. nel capitale sociale di Palermo City Sightseeing S.r.l. - su atto di indirizzo del Comune di Palermo;

CONSIDERATO che, dall'ottobre 2008, AMAT Palermo S.p.A. ha prestato e continua a prestare il servizio di trasporto turistico tramite *pullman* gran turismo nella città di Palermo, direttamente e autonomamente;

RITENUTO che l'attività di trasporto turistico di linea nella città di Palermo non può essere considerata, anche sulla base delle informazioni fornite da AMAT Palermo S.p.A., servizio di interesse economico generale e si colloca, pertanto, in un mercato diverso da quello in cui AMAT Palermo S.p.A. agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90;

RITENUTO che AMAT Palermo S.p.A., per lo svolgimento dell'attività di trasporto turistico di linea, avrebbe dovuto effettuare la separazione societaria prevista dall'articolo 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, è imputabile ad AMAT Palermo S.p.A. un'omessa comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, e che detta omissione è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, commi 2-*bis*;

RITENUTO, conseguentemente, di imputare ad AMAT Palermo S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, la violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società AMAT Palermo S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato - a far data dall'aprile 2008 - mediante società separata, nello svolgimento del servizio di trasporto turistico di linea tramite *pullman* gran turismo nella città di Palermo;

b) di contestare alla società AMAT Palermo S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della società AMAT Palermo S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Letizia Razzitti;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella